

TRANSIZIONE 4.0

Novità introdotte al **Piano Industria 4.0**
dalla
Legge di Bilancio n. 178/2020

Alberto Miotti

Cos'è TRANSIZIONE 4.0

Il **Piano Transizione 4.0** è la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità.

In particolare, il Piano prevede una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica.



Le principali azioni di Transizione 4.0 e loro obiettivi :

- **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
- **Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design**
Stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.
- **Credito d'imposta formazione 4.0**
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Credito d'Imposta I4.0: La metamorfosi di Super & Iperammortamento

- Con la Legge di Bilancio 2021 (**L. 178/2020**) si è proseguito il cammino della trasformazione del “super ed iper ammortamento” in **un credito d'imposta**.
- La **decorrenza** della misura è **anticipata al 16 novembre 2020**.
- È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di **un acconto pari ad almeno il 20%** dell'importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

Beneficiari

Tutte le imprese residenti in Italia:

- Con qualunque forma giuridica
- Con qualunque regime di determinazione del reddito
- Che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Che rispettino le normative al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- Che acquistino **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.**

Il **credito d'imposta**, per **beni ordinari**, si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni**.

Esclusioni

I benefici previsti dalla legge **non spettano** alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Entità delle agevolazioni

Categoria di bene	Periodo investimento	Aliquota e tetto di spesa
Beni materiali e immateriali ordinari (non «4.0»)	16.11.2020 31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> • 10% • 15% smart working • Fino a 2 milioni di euro (materiale) • Fino a 1 milione di euro (immateriale)
	01.01.2022 31.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • 6% • Tetto 2 milioni di euro (materiale) • Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Bene materiale strumentale nuovo compreso in Allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni materiali	16.11.2020 31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> • 50% fino a 2,5 milioni di euro • 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro • 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
	01.01.2022 31.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • 40% fino a 2,5 milioni di euro • 20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro • 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
Bene immateriale (software) strumentale nuovo compreso in Allegato B Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni immateriali	16.11.2020 31.12.2022	<p>20% fino a 1 milione di euro</p> <p>Agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.</p>

Adempimenti 1/3

Comunicazione al MISE:

In analogia a quanto già previsto dalla Legge 160/19, il comma 1059 della Legge 178/20 prevede che, al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure debbano effettuare una comunicazione al MISE attraverso un apposito modulo. Con apposito decreto del Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile”.

Il MISE ha chiarito che l'eventuale inosservanza dell'obbligo non è causa di decadenza del beneficio. Ad oggi, il modello per gli investimenti del 2020 non è ancora stato pubblicato.

Adempimenti 2/3

Dicitura sulla documentazione di acquisto:

Il comma 1062, in analogia con la precedente legge, prevede che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 ossia bisognerà chiedere al fornitore di scrivere nella causale della fattura una dicitura del tipo “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178/2020” per i beni materiali o immateriali, o “Spese agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178/2020” per spese accessorie (es. collegamenti di rete funzionali all’installazione del bene).

Nel caso in cui il fornitore omettesse la causale o la dicitura fosse scorretta, l’errore può essere sanato secondo le indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate e che abbiamo riportato [qui](#).

Adempimenti 3/3

Perizia o Autocertificazione:

In continuità con tutte le precedenti leggi "4.0" che si sono finora susseguite, il comma 1062 prevede per valori dei beni superiori ai € 300.000, l'obbligo di una perizia asseverata ("semplice" per la Legge 160/19, "giurata" per le precedenti) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso di beni di valore inferiore ai € 300.000 la perizia asseverata può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Ci preme sottolineare che:

È facoltà dell'acquirente richiedere una perizia anche per beni inferiori a € 300.000 mentre sopra i € 300.000 è un obbligo

Qualora si opti per l'Autocertificazione è bene essere sicuri di conoscere nel dettaglio quanto si autocertifica (categorizzazione del bene, requisiti tecnici di legge, come questi vengono rispettati, etc.) evitando alcune «insidie».

Fruizione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97) con codici dedicati e pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo;
- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei **beni "Industria 4.0"** a **decorrere dall'anno dell'avvenuta interconnessione**.

Fruizione in un'unica soluzione per beni non I4.0

È prevista la **facoltà di fruizione del credito d'imposta in un'unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**, limitatamente agli investimenti **in beni strumentali materiali e immateriali ordinari**, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile *ex articolo 18 L. 81/2017 effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021*.



La facoltà di fruizione in unica soluzione non si applica agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 purché validamente prenotati al 31.12.2022.

Mancata possibilità di fruizione nei 3 anni

Il periodo di utilizzo in 3 anni del credito di imposta è considerato il "periodo minimo" secondo diverse interpretazioni:

La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5 (§ 5), ancorché con riferimento al credito d'imposta investimenti ex DL 91/2014, ha chiarito che laddove, per motivi di incipienza, la quota annuale (o parte di essa) non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita:

- nel successivo periodo di imposta;
- secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito;
- andando, così, a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d'imposta.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco di gennaio 2021, **in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei limiti citati, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato, nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.**

Casi particolari

Interconnessione successiva al periodo di acquisto

Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante.

Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito "generale" nell'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta "4.0", spettante al netto della quota di credito già fruita in precedenza, decorre un nuovo quinquennio (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.01.2020).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Cessione del credito?

Impossibilità di cedere/trasferire il credito d'imposta

La cedibilità del credito era stata allo studio per l'inserimento nella legge per il 2021 e inserita in un maxi-emendamento che però non è stato approvato, pertanto il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.



Requisiti per accedere alle agevolazioni

Per poter beneficiare di Iperammortamento i **beni** devono appartenere alla lista allegata alla Legge di Bilancio e devono soddisfare alcune caratteristiche specifiche:

- **5+2 Requisiti per beni dell'Allegato A (Beni Strumentali), Sezione 1**
- **1 Requisito («interconnessione») per beni dell'Allegato B (Beni Immateriali) e per Allegato A, Sezione 2 e 3**

Nota: i requisiti messi a disposizione dal bene sono condizioni necessarie ma non sufficienti, chi vuole godere del beneficio deve dimostrare di utilizzare le potenzialità del bene nella maniera prescritta dalla legge

I c.d. «5+2» requisiti

I beni della Sezione 1 dell'Allegato A e il sistema produttivo in cui sono inseriti, devono essere dotati delle seguenti caratteristiche:

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
4. interfaccia uomo macchina semplici e intuitive
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene sul lavoro

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:

- a. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- b. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- c. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),



«ALTRI» CREDITI DI IMPOSTA

«Altri» CDI

Per gli investimenti in **ricerca e sviluppo** il credito d'imposta riconosciuto passa **dal 12% al 20%**, con massimale da 3 milioni a 4 milioni di euro;

per gli investimenti in **innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** il credito d'imposta riconosciuto è del 10% con massimale di 2 milioni di euro;

per gli investimenti in **innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi allo scopo di ottenere una transizione ecologica (Green) e digitale**, il credito d'imposta riconosciuto è del 15% con massimale di 2 milioni di euro.

Limite per fruizione

Calcolo del limite di 5 milioni di euro per la fruizione in unica soluzione del credito d'imposta

La Legge di Bilancio 2021 non precisa **con riferimento a quale periodo d'imposta quantificare il volume di ricavi o compensi** da parametrare al tetto di 5 milioni di euro per aversi l'utilizzo in compensazione in un'unica quota annuale (possibile sia per imprese, sia per esercenti arti o professioni in caso di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021).

CDI dall'anno di entrata in funzione/ interconnessione del bene

Se da un lato le nuove disposizioni sulla modalità di fruizione del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione (per beni ordinari o per beni 4.0 in misura ridotta) o interconnessione (per beni 4.0) renderebbero già compensabile la prima quota di credito in relazione ad investimenti perfezionatisi a fine 2020 o inizio 2021, **l'effettiva operatività della misura resta subordinata ad una prossima istituzione del relativo codice tributo.**



FORMAZIONE 4.0

Formazione 4.0

Si consente all'impresa di utilizzare il **nuovo Credito d'imposta Formazione 4.0** per le spese sostenute in formazione dei dipendenti e degli imprenditori nell'ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).



Beneficiari CDI Formazione 4.0

Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Anche gli enti non commerciali per l'attività commerciale eventualmente esercitata

Non possono beneficiare dell'agevolaione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).

Interventi ammissibili

L'agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal **Piano Nazionale Industria 4.0**, quindi sui temi:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Attività formative ammesse

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:

- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione.

Non possono essere agevolate le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Entità delle agevolazioni

Credito imposta calcolato sul costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione.

- **50% delle spese sostenute** per le Piccole Imprese con un massimo di 300'000 euro annui
- **40% delle spese sostenute** per le Medie Imprese con un massimo di 250'000 euro annui
- **30% delle spese sostenute** per le Grandi Imprese con un massimo di 250'000 euro annui
- **60% delle spese sostenute** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Ing. Alberto Miotti

*I4.0, Digital Transformation Officer, Innovation Manager
Iscritto all'Albo degli Innovation Manager del MISE*

M: +39 347 9645275 | T: +39 0434 504418 | A: Via Roveredo 20/b - 33170 Pordenone (Italy)
W: www.polo.pn.it | E: alberto.miotti@polo.pn.it | skype: albertomiotti